

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la proposta di G.C. n. 780 del 30.6.2011 concernente la determinazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii., dell'articolo 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe TARSU 2011.

Il Presidente fa presente che il provvedimento è stato trasmesso per il relativo parere alle Commissioni Bilancio ed Ambiente, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alle Municipalità.

Entrano in aula i Cons.ri Santoro e Lanzotti (presenti 45)


Fa presente, altresì, che la Commissione Bilancio ha rinviato il provvedimento in Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti nulla ha osservato e l'8 Municipalità ha espresso parere sfavorevole.

Si allontana il Cons.re Lanzotti (presenti 44)

L'Ass.re Realfonso illustra il provvedimento.

Pertanto il Consiglio tenuto conto

- (A) il Comune di Napoli ha istituito e regolamentato la Tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa approvato con deliberazione consiliare del 27.6.1994 n. 251 e s.m.i.
- (B) il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha profondamente innovato il regime delle competenze degli enti comune e provincia con particolare riguardo alle fasi dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti solidi urbani
- (C) per l'appunto, l'art. 11 del richiamato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha disposto, fra l'altro:
 - a. al comma 1, che «Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti»
 - b. al comma 2-ter, che «in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni»



- c. al comma 5-bis, che «per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010»
- d. al comma 5-ter, che «per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza»

Premesso ancora che

- (D) nell'ambito della procedura di predisposizione del Bilancio di Previsione 2010-2012, il Consiglio Comunale, nel prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198 del 16 aprile 2010 ed attesa la carenza di comunicazione dei dati di competenza di detta Provincia necessari ai fini del calcolo della quota di tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della stessa, con propria Deliberazione n. 12 del 30.04.2010 ha determinato dette tariffe tarsu 2010, approvando specifica metodologia di calcolo, riservandosi, all'atto della trasmissione di tutti i dati richiesti alla Provincia, l'applicazione di detta metodologia di calcolo, demandata alla Giunta Comunale
- (E) in data 21 settembre 2010, la Giunta Comunale, constata l'inerzia dell'Amministrazione provinciale ed atteso il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 bis e 5 ter del D.L. 195/2009, con la Deliberazione n. 1510 (Errore: sorgente del riferimento non trovata) ha applicato la metodologia di cui alla precedente lettera delle premesse, sulla scorta:
- a. le tariffe stabilite della Provincia di Napoli col citato Decreto n. 198/2010
- b. le quantità di rifiuti da conferire in discarica, effettuata sulla scorta di quanto comunicato dall'Amministrazione con nota prot. 3871 del 21 settembre 2010
- (F) successivamente all'adozione della richiamata Deliberazione n. 1510/2010, la Provincia di Napoli con Deliberazione di Giunta n. 873 del 12.11.2010, ha ritenuto di rideterminare in aumento le tariffe per lo smaltimento già approvate con il citato Decreto 198/2010, passando da € 99,64/tonnellata ad € 106,98/tonnellata, nonché di impartire ulteriori tardive disposizioni ai Comuni della Provincia in materia di Tarsu/Tia
- (G) la legge n.1/2011 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 196/2010) ha prorogato, la Legge n. anche per l'anno 2011, il regime transitorio di gestione del ciclo dei rifiuti introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2010 n. 26, confermando nel contempo le richiamate disposizioni in tema di Tarsu/Tia

Chozze


Premesso inoltre che

- (H) l'Amministrazione comunale, nel ritenere il portato della citata Delibera di Giunta Provincia n. 873/2010 censurabile ed illegittimo, ha opposto ricorso innanzi per l'annullamento al Tar Campania, tutt'ora pendente
- (I) in particolare, la citata L. 1/2011, nel modificare il citato comma 5 bis dell'articolo 11 deò D.L. 195/2009, ha previsto per le amministrazioni comunali l'obbligo di "emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali **per gli anni 2010 e 2011**"
- (J) la Provincia di Napoli, con nota prot. 61657 del 30 maggio, acquisita in data 8 giugno 2011 (Errore: sorgente del riferimento non trovata), con comunicazione, ha
 - a. nuovamente rideterminato la tariffa 2010 per tonnellata di rifiuti conferiti in € 108,72
 - b. comunicato la quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2010, pari a tonnellate 452.159,15, ritenendo di quantificare, in virtù di tali dati, l'importo ad essa dovuto a titolo di quota della tariffa Tarsu 2010 in € 49.158.742,80, in luogo della somma di € 41.848.800,00 calcolata, con la Delibera di Giunta Comunale n. 1510/2010, sulla base delle considerazioni in essa contenute, della tariffa 2010 per lo smaltimento di € 99,64/tonnellata stabilita con Decreto del Presidente della Provincia n. 198/2010 e delle quantità stimate sulla scorta delle informazioni disponibili
 - c. comunicato altresì la nuova tariffa 2011 per tonnellata di rifiuti smaltiti in € 112,95, determinata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 364/2011

Dato atto che


- (K) per quanto attiene le comunicazioni di cui alla precedente lettera (Errore: sorgente del riferimento non trovata) afferenti l'annualità 2010, attese le iniziative intraprese e/o da intraprendere in sede giurisdizionale, l'amministrazione comunale ritiene opportuno riservarsi ogni eventuale determinazione con successivo atto della Giunta comunale, anche in considerazione del termine del 30 settembre di cui al comma 5 bis dell'art. 11 del dl 195/2009 così come modificato dalla Legge n. 1/2011

Dato, infine, atto che

- (L) in vista della scadenza normativamente prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2011-2013, e sulla base delle nuove comunicazioni della Provincia di Napoli sopra ricordate, si rende necessario provvedere alla determinazione delle tariffe Tarsu 2011, nel rispetto della normativa vigente
- (M) ai fini di detta determinazione, è possibile applicare la medesima metodologia già elaborata dall'Amministrazione comunale per il 2010 e riflessa nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2010 e nella Delibera di Giunta Comunale n. 1510/2010
 - a. gli oneri a carico della Provincia di Napoli per le attività ad esso demandate in materia di gestione dei rifiuti

Acquisiti

- (N) nell'applicare la citata metodologia risulta necessario individuare:
 - a. gli oneri a carico del Comune di Napoli per le attività ad esso demandate in materia di gestione dei rifiuti
- (O) i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.



Ravvisati

- (P) i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti

- (Q) il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
(R) lo Statuto del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 15 /2005, n. 21/2005 e n. 19/2006
(S) il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale. n.426 del 22.02.03
(T) l'ulteriore normativa richiamata in premessa

Gli allegati alla proposta di G.C. n. 780 del 30.6.2011 sono composti complessivamente da n. **32 pagine**, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

Elenco allegati:

Allegato 1.....Deliberazione di Giunta Comunale n. 1510 del 21 settembre 2010
Allegato 2.....Nota della Provincia di Napoli – Area Risorse Finanziarie e Bilancio prot. n. 61657 del 30 maggio 2011

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 780 del 30.6.2011 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 44 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza, con l'astensione dei Cons.ri Lebro, Nonno, Zimbaldi, Addio, Mansueto, Moretto, Guangi e Castiello, Santoro

1. **dare atto** che la Provincia di Napoli, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal D.L. 195/2010 e s.m.i., con propria Deliberazione, ha determinato la tariffa 2011 per tonnellata di rifiuti conferiti in €112,95, in incremento rispetto a quanto stabilito per l'annualità 2010
2. **dare atto** che
 - a. l'Amministrazione comunale intende mantenere invariata la modalità di gestione dei servizi di propria competenza e rilevanti (ai sensi del combinato disposto dall'articolo 61 del D.Lgs

507/1993 e s.m.i. e dal vigente articolo 6 *bis* del pertinente regolamento comunale) ai fini del calcolo del costo del servizio oggetto di copertura attraverso il gettito Tarsu

- b. alla luce di tanto, detto costo – attesi gli stanziamenti di spesa proposti dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale in merito al Bilancio di Previsione annuale 2011 – risulta invariato rispetto al 2009 ed al 2010 e quantificato in € 144.500.000,00
 - c. in conseguenza, **la quota di tariffa Tarsu 2011 di pertinenza del Comune di Napoli risulta parimenti invariata rispetto al 2009 ed al 2010**
3. **stabilire** che, per il calcolo delle tariffe Tarsu 2011 da applicare ai contribuenti in proporzione alla superficie delle aree e locali da essi detenuti, venga utilizzata la medesima metodologia applicata nel 2010 e riflessa nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2010 e nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 1510/2010
4. **stabilire**, in conseguenza, che le tariffe Tarsu 2011 siano calcolate attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$T_{t+1}^i = Tp_{t+1}^i + Tc_{t+1}^i$$

con

$$Tc_{t+1}^i = Tc_t^i$$

$$Tp_{t+1}^i = Tp_t^i \cdot \frac{S_{t+1}}{S_t}$$

dove

- T_{t+1}^i = Tariffa Tarsu 2011 complessiva della i-esima categoria
- Tp_{t+1}^i = Quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria
- Tp_t^i = Quota della Tariffa Tarsu 2009 a copertura del costo dello smaltimento (colonna (b) della tabella relativa) della i-esima categoria
- Tc_{t+1}^i = Quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza del Comune della i-esima categoria
- Tc_t^i = Quota della Tariffa Tarsu 2009 di pertinenza del Comune della i-esima categoria (colonna (a) della tabella relativa)
- S_{t+1} = Costo complessivo 2011 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti
- S_t = € 30.000.000,00 = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti

intendendosi "categorie" e Tariffe 2009 quelle di seguito riportate:



Tariffe 2009 suddivise per destinazione

categorie	Destinazione d'uso	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
		Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 144.500.000,00	Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 30.000.000,00	Tariffa 2009
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3,26	0,68	3,94
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9,57	1,99	11,56
3	Scuole pubbliche e private	7,77	1,61	9,38
4	Stazioni ferroviarie e simili	5,94	1,23	7,17
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5,43	1,13	6,56
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9,77	2,03	11,8
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10,32	2,14	12,46
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4,91	1,02	5,93
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8,10	1,68	9,78
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9,31	1,93	11,24
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6,00	1,25	7,25
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3,03	0,63	3,66
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5,07	1,05	6,12
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16,01	3,32	19,33
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	15,87	3,30	19,17
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12,16	2,53	14,69
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10,25	2,13	12,38
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6,51	1,35	7,86
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	6,98	1,45	8,43

20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10,62	2,21	12,83
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	5,96	1,24	7,2
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5,81	1,21	7,02
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6,34	1,32	7,66
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5,33	1,11	6,44

5. determinare, quindi, la tariffa Tarsu per il 2011 prevedendo che

- a. la quota di tariffa di pertinenza del Comune di Napoli rimanga inalterata rispetto alla stessa quota del 2009, così come dettagliata nella colonna (a) del precedente prospetto "Tariffe 2009 suddivise per destinazione";
- b. la quota di tariffa di pertinenza della Provincia sia, per ciascuna categoria, pari alla quota del 2009 così come dettagliata nel medesimo prospetto di cui sopra - colonna (b) - moltiplicata per il rapporto tra
 - (1) il costo per il 2011 afferente al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti ed
 - (2) il costo corrispondente alle stesse attività per il 2009, come iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Napoli, pari ad € 30.000.000,00

6. definire, in analogia di quanto disposto dall'articolo 61, comma 1, del D.Lgs 507/1993, la quantità di rifiuti da smaltire nell'anno 2011 in complessive tonnellate 452.159,15, ovvero in misura pari a quanto consuntivato dalla Provincia di Napoli per il 2010 con nota prot. n. 61657 del 30.05.2011

7. definire, in conseguenza di quanto ricordato al precedente punto Errore: sorgente del riferimento non trovata ed al precedente punto 7. il costo delle attività di competenza della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti per il territorio cittadino nella misura di € 51.075.442,19, risultante dal prodotto della quantificazione di cui al punto precedente per la citata tariffa unitaria per tonnellata pari ad €112,95

8. dare atto che, in ragione di quanto stabilito ai punti precedenti, per la determinazione dei valori Tp_{t+1}^i (ovvero della quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria), è necessario moltiplicare il valore di Tp_t^i (ovvero della quota della Tariffa Tarsu 2009 relativa alle attività attualmente di pertinenza della Provincia della i-esima categoria) per il coefficiente

$$\frac{S_{t+1}}{S_t} = \frac{51.075.442,19}{30.000.000} = 1,703$$


dove

S_{t+1} = Costo complessivo 2011 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 51.075.442,19

S_t = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 30.000.000,00

9. determinare, ai sensi dei punti precedenti, le tariffe Tarsu 2011 secondo lo schema che segue:

categorie	Destinazione d'uso	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
		Quota della tariffa 2011 del Comune di Napoli	Quota della tariffa 2011 della Provincia di Napoli	Tariffa 2011
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3,26	1,16	4,42
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9,57	3,39	12,96
3	Scuole pubbliche e private	7,77	2,74	10,51
4	Stazioni ferroviarie e simili	5,94	2,09	8,03
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5,43	1,92	7,35
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9,77	3,46	13,23
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10,32	3,64	13,96
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4,91	1,74	6,65
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8,1	2,86	10,96
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9,31	3,29	12,60
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6	2,13	8,13
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3,03	1,07	4,10
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5,07	1,79	6,86
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16,01	5,65	21,66
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutti-coli, dei fiori freschi e delle piante	15,87	5,62	21,49
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12,16	4,31	16,47
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10,25	3,63	13,88
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6,51	2,30	8,81
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	6,98	2,47	9,45
20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10,62	3,76	14,38
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulottes, etc.	5,96	2,11	8,07
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5,81	2,06	7,87
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6,34	2,25	8,59
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5,33	1,890	7,22

Chiozzu


28


10. riservarsi, per quanto concerne eventuali congruagli relativi all'anno 2010, di assumere ogni successiva determinazione eventualmente necessaria all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Campania, autorizzando nel contempo la Giunta Comunale ad adottare i necessari provvedimenti

11. riservarsi di assumere ogni determinazione in merito alle attività da porre in essere successivamente alla data del 30 settembre 2011, dando mandato alla Giunta comunale di operare in tal senso

12. disporre l'immediata trasmissione del presente atto ai competenti Uffici comunali ed alla Provincia di Napoli

13. dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione sullo stanziamento del Bilancio di Previsione 2011 inerente la quota di tariffa di pertinenza dell'Amministrazione comunale

Il Presidente constatato l'urgenza del provvedimento, pone in votazione l'immediata esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato, a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Moretto, l'esecuzione dell'atto testè approvato.





COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO AL BILANCIO, FINANZA E PROGRAMMAZIONE
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

1° Direzione centrale Risorse Strategiche e Programmazione economico-finanziaria
SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
SERVIZIO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - AREA TARSU COSAP

Dipartimento Autonomo Ambiente
UNITA' DI PROGETTO GESTIONE RIFIUTI

Proposta di deliberazione prot. 8 del 29 giugno 2011

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE
RAGIONERIA GENERALE
Servizio Dipartimentale
30 GIU. 2011

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 780

OGGETTO: Proposta al Consiglio: determinazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii., dall'articolo 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe Tarsu 2011

30 GIU. 2011

Il giorno _____, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MASTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO
Sergio D'ANGELO
Luigi DE FALCO
Antonella DI NOCERA
Anna DONATI
Marco ESPOSITO

ASSENTE
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....

Alberto LUCARELLI
Giuseppe NARDUCCI
Annamaria PALMIERI
Riccardo REALFONZO
Giuseppina TOMMASIELLI
Bernardino TUCCILLO

P
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....
.....P.....

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P".

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MASTRIS

Partecipa il Segretario del Comune: of. SAERANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che

- (A) il Comune di Napoli ha istituito e regolamentato la Tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa approvato con deliberazione consiliare del 27.6.1994 n. 251 e s.m.i.
- (B) il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha profondamente innovato il regime delle competenze degli enti comune e provincia con particolare riguardo alle fasi dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti solidi urbani
- (C) per l'appunto, l'art. 11 del richiamato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha disposto, fra l'altro:
 - a. al comma 1, che «Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti»
 - b. al comma 2-ter, che «in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni»
 - c. al comma 5-bis, che «per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010»
 - d. al comma 5-ter, che «per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza»

Premesso ancora che

- (D) nell'ambito della procedura di predisposizione del Bilancio di Previsione 2010-2012, il Consiglio Comunale, nel prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198 del 16 aprile 2010 ed attesa la carenza di comunicazione dei dati di competenza di detta Provincia necessari ai fini del calcolo della quota di tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della stessa, con

propria Deliberazione n. 12 del 30.04.2010 ha determinato dette tariffe tarsu 2010, approvando specifica metodologia di calcolo, riservandosi, all'atto della trasmissione di tutti i dati richiesti alla Provincia, l'applicazione di detta metodologia di calcolo, demandata alla Giunta Comunale

- (E) in data 21 settembre 2010, la Giunta Comunale, constatata l'inerzia dell'Amministrazione provinciale ed atteso il necessario rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 bis e 5 ter del D.L. 195/2009, con la Deliberazione n. 1510 (Allegato 1) ha applicato la metodologia di cui alla precedente lettera delle premesse, sulla scorta:
- le tariffe stabile della Provincia di Napoli col citato Decreto n. 198/2010
 - le quantità di rifiuti da conferire in discarica, effettuata sulla scorta di quanto comunicato dall'Amministrazione con nota prot. 3871 del 21 settembre 2010
- (F) successivamente all'adozione della richiamata Deliberazione n. 1510/2010, la Provincia di Napoli con Deliberazione di Giunta n. 873 del 12.11.2010, ha ritenuto di rideterminare in aumento le tariffe per lo smaltimento già approvate con il citato Decreto 198/2010, passando da € 99,64/tonnellata ad € 106,98/tonnellata, nonché di impartire ulteriori tardive disposizioni ai Comuni della Provincia in materia di Tarsu/Tia
- (G) l'Amministrazione comunale, nel ritenere il portato della citata Delibera di Giunta Provincia n. 873/2010 censurabile ed illegittimo, ha opposto ricorso innanzi per l'annullamento al Tar Campania, tutt'ora pendente

Premesso inoltre che

- (H) la Legge n. 1/2011 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 196/2010) ha prorogato, anche per l'anno 2011, il regime transitorio di gestione del ciclo dei rifiuti introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2010 n. 26, confermando nel contempo le richiamate disposizioni in tema di Tarsu/Tia
- (I) in particolare, la citata L. 1/2011, nel modificare il citato comma 5 bis dell'articolo 11 deò D.L. 195/2009, ha previsto per le amministrazioni comunali l'obbligo di "emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali **per gli anni 2010 e 2011**"
- (J) la Provincia di Napoli, con nota prot. 61657 del 30 maggio, acquisita in data 8 giugno 2011 (Allegato 2), con comunicazione, ha
- nuovamente rideterminato la tariffa 2010 per tonnellata di rifiuti conferiti in € 108,72
 - comunicato la quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2010, pari a tonnellate 452.159,15, ritenendo di quantificare, in virtù di tali dati, l'importo ad essa dovuto a titolo di quota della tariffa Tarsu 2010 in € 49.158.742,80, in luogo della somma di € 41.848.800,00 calcolata, con la Delibera di Giunta Comunale n. 1510/2010, sulla base delle considerazioni in essa contenuta, della tariffa 2010 per lo smaltimento di € 99,64/tonnellata stabilita con Decreto del Presidente della Provincia n. 198/2010 e delle quantità stimate sulla scorta delle informazioni disponibili
 - comunicato altresì la nuova tariffa 2011 per tonnellata di rifiuti smaltiti in € 112,95, determinata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 364/2011

Dato atto che

- (K) per quanto attiene le comunicazioni di cui alla precedente lettera (J) afferenti l'annualità 2010, attese le iniziative intraprese e/o da intraprendere in sede giurisdizionale, l'amministrazione comunale ritiene opportuno riservarsi ogni eventuale determinazione con successivo atto della Giunta comunale, anche in considerazione del termine del 30 settembre di cui al comma 5 bis dell'art. 11 del dl 195/2009 così come modificato dalla Legge n. 1/2011

Dato, infine, atto che

- (L) in vista della scadenza normativamente prevista per l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale 2011-2013, e sulla base delle nuove comunicazioni della Provincia di Napoli sopra ricordate, si rende necessario provvedere alla determinazione delle tariffe Tarsu 2011, nel rispetto della normativa vigente

- (M) ai fini di detta determinazione, è possibile applicare la medesima metodologia già elaborata dall'Amministrazione comunale per il 2010 e riflessa nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2010 e nella Delibera di Giunta Comunale n. 1510/2010
- (N) nell'applicare la citata metodologia risulta necessario individuare:
- gli oneri a carico del Comune di Napoli per le attività ad esso demandate in materia di gestione dei rifiuti
 - gli oneri a carico della Provincia di Napoli per le attività ad esso demandate in materia di gestione dei rifiuti

Acquisiti

- (O) i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ravvisati

- (P) i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti

- (Q) il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- (R) lo Statuto del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 15 /2005, n. 21/2005 e n. 19/2006
- (S) il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale. n.426 del 22.02.03
- (T) l'ulteriore normativa richiamata in premessa

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. **32 pagine**, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

Elenco allegati:

- Allegato 1.....Deliberazione di Giunta Comunale n. 1510 del 21 settembre 2010
- Allegato 2.....Nota della Provincia di Napoli – Area Risorse Finanziarie e Bilancio prot. n. 61657 del 30 maggio 2011

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dai Dirigenti sotto indicati, secondo e limitatamente le rispettive competenze, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo – essendo rimessi alla Giunta Comunale ogni decisione in merito – gli stessi Dirigenti sottoscrivono la premessa e la parte che segue:

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tassu Cosap
(Caterina Catuogno)

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni comunali
(Claudio Martelli)

Il Dirigente
Unità di Progetto Gestione Rifiuti
(Pasquale Spillace)

“ SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA

5

di proporre al Consiglio Comunale

1. le premesse e le considerazioni in esse contenute formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportate, trascritte ed approvate
2. **dare atto** che la Provincia di Napoli, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal D.L. 195/2010 e s.m.i., con propria Deliberazione, ha determinato la tariffa 2011 per tonnellata di rifiuti conferiti in €112,95, in incremento rispetto a quanto stabilito per l'annualità 2010
3. **dare atto** che
 - a. l'Amministrazione comunale intende mantenere invariata la modalità di gestione dei servizi di propria competenza e rilevanti (ai sensi del combinato disposto dall'articolo 61 del D.Lgs 507/1993 e s.m.i. e dal vigente articolo 6 bis del pertinente regolamento comunale) ai fini del calcolo del costo del servizio oggetto di copertura attraverso il gettito Tarsu
 - b. alla luce di tanto, detto costo – attesi gli stanziamenti di spesa proposti dalla Giunta Comunale all'approvazione del Consiglio Comunale in merito al Bilancio di Previsione annuale 2011 – risulta invariato rispetto al 2009 ed al 2010 e quantificato in € 144.500.000,00
 - c. in conseguenza, **la quota di tariffa Tarsu 2011 di pertinenza del Comune di Napoli risulta parimenti invariata rispetto al 2009 ed al 2010**
4. **stabilire** che, per il calcolo delle tariffe Tarsu 2011 da applicare ai contribuenti in proporzione alla superficie delle aree e locali da essi detenuti, venga utilizzata la medesima metodologia applicata nel 2010 e riflessa nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2010 e nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 1510/2010
5. **stabilire**, in conseguenza, che le tariffe Tarsu 2011 siano calcolate attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$T_{i+1}^i = T_{p_{i+1}}^i + T_{c_{i+1}}^i$$


con

$$T_{c_{i+1}}^i = T_{c_i}^i$$

$$T_{p_{i+1}}^i = T_{p_i}^i \cdot \frac{S_{i+1}}{S_i}$$

dove

- T_{i+1}^i = Tariffa Tarsu 2011 complessiva della i-esima categoria
- $T_{p_{i+1}}^i$ = Quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria
- $T_{p_i}^i$ = Quota della Tariffa Tarsu 2009 a copertura del costo dello smaltimento (colonna (b) della tabella relativa) della i-esima categoria
- $T_{c_{i+1}}^i$ = Quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza del Comune della i-esima categoria
- $T_{c_i}^i$ = Quota della Tariffa Tarsu 2009 di pertinenza del Comune della i-esima categoria (colonna (a) della tabella relativa)
- S_{i+1} = Costo complessivo 2011 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti
- S_i = € 30.000.000,00 = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti



intendendosi "categorie" e Tariffe 2009 quelle di seguito riportate:

6

Tariffe 2009 suddivise per destinazione

categorie	Destinazione d'uso	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
		Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 144.500.000,00	Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 30.000.000,00	Tariffa 2009
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3.26	0.68	3.94
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9.57	1.99	11.56
3	Scuole pubbliche e private	7.77	1.61	9.38
4	Stazioni ferroviarie e simili	5.94	1.23	7.17
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5.43	1.13	6.56
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9.77	2.03	11.8
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10.32	2.14	12.46
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4.91	1.02	5.93
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8.10	1.68	9.78
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9.31	1.93	11.24
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6.00	1.25	7.25
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3.03	0.63	3.66
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5.07	1.05	6.12
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16.01	3.32	19.33
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	15.87	3.30	19.17
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12.16	2.53	14.69
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10.25	2.13	12.38
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6.51	1.35	7.86
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	6.98	1.45	8.43

SECRETARIO GENERALE

1/1

20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10.62	2.21	12.83
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	5.96	1.24	7.2
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5.81	1.21	7.02
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6.34	1.32	7.66
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5.33	1.11	6.44

7

6. **determinare**, quindi, la tariffa Tarsu per il 2011 prevedendo che
- la quota di tariffa di pertinenza del Comune di Napoli rimanga inalterata rispetto alla stessa quota del 2009, così come dettagliata nella colonna (a) del precedente prospetto "Tariffe 2009 suddivise per destinazione";
 - la quota di tariffa di pertinenza della Provincia sia, per ciascuna categoria, pari alla quota del 2009 così come dettagliata nel medesimo prospetto di cui sopra - colonna (b) - moltiplicata per il rapporto tra
 - il costo per il 2011 afferente al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti ed
 - il costo corrispondente alle stesse attività per il 2009, come iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Napoli, pari ad € 30.000.000,00
7. **definire**, in analogia di quanto disposto dall'articolo 61, comma 1, del D.Lgs 507/1993, la quantità di rifiuti da smaltire nell'anno 2011 in complessive tonnellate 452.159,15, ovvero in misura pari a quanto consuntivato dalla Provincia di Napoli per il 2010 con nota prot. n. 61657 del 30.05.2011
8. **definire**, in conseguenza di quanto ricordato al precedente punto 2. ed al precedente punto 7. il costo delle attività di competenza della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti per il territorio cittadino nella misura di € 51.075.442,19, risultante dal prodotto della quantificazione di cui al punto precedente per la citata tariffa unitaria per tonnellata pari ad €112,95
9. **dare atto** che, in ragione di quanto stabilito ai punti precedenti, per la determinazione dei valori $Tp'_{i,1}$ (ovvero della quota della Tariffa Tarsu 2011 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria), è necessario moltiplicare il valore di Tp'_i (ovvero della quota della Tariffa Tarsu 2009 relativa alle attività attualmente di pertinenza della Provincia della i-esima categoria) per il coefficiente

$$\frac{S_{t+1}}{S_t} = \frac{51.075.442,19}{30.000.000} = 1,703$$

dove

S_{t+1} = Costo complessivo 2011 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 51.075.442,19

S_t = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 30.000.000,00


10. **determinare**, ai sensi dei punti precedenti, le tariffe Tarsu 2011 secondo lo schema che segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

categorie	Destinazione d'uso	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
		Quota della tariffa 2011 del Comune di Napoli	Quota della tariffa 2011 della Provincia di Napoli	Tariffa 2011
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3.26	1.16	4.42
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9.57	3.39	12.96
3	Scuole pubbliche e private	7.77	2.74	10.51
4	Stazioni ferroviarie e simili	5.94	2.09	8.03
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5.43	1.92	7.35
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9.77	3.46	13.23
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10.32	3.64	13.96
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4.91	1.74	6.65
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8.1	2.86	10.96
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9.31	3.29	12.60
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6	2.13	8.13
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3.03	1.07	4.10
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5.07	1.79	6.86
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16.01	5.65	21.66
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutti-coli, dei fiori freschi e delle piante	15.87	5.62	21.49
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12.16	4.31	16.47
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10.25	3.63	13.88
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6.51	2.30	8.81
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti poli-tici ed organizzazioni sindacali	6.98	2.47	9.45
20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10.62	3.76	14.38
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	5.96	2.11	8.07
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5.81	2.06	7.87
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6.34	2.25	8.59
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5.33	1.890	7.22

11. **riservarsi**, per quanto concerne eventuali conguagli relativi all'anno 2010, di assumere ogni successiva determinazione eventualmente necessaria all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Campania, autorizzando nel contempo la Giunta Comunale ad adottare i necessari provvedimenti
12. **riservarsi** di assumere ogni determinazione in merito alle attività da porre in essere successivamente alla data del 30 settembre 2011, dando mandato alla Giunta comunale di operare in tal senso
13. **disporre** l'immediata trasmissione del presente atto ai competenti Uffici comunali ed alla Provincia di Napoli

CAPOGRUPPO GENERALE




14. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione sullo stanziamento del Bilancio di Previsione 2011 inerente la quota di tariffa di pertinenza dell'Amministrazione comunale
15. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate

Area Tarsu Cosap
Caterina Centrangolo

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni comunali

Claudio Martelli

Il Dirigente
Unità di Progetto Gestione Rifiuti

Pasquale Spalice

Visto

Il Coordinatore del Dipartimento Ambiente

Giuseppe Pulli

Visto:

Il Direttore Centrale Risorse Strategiche

Gianna Esposito

L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione

Riccardo Realenzo

L'Assessore all'Ambiente

Tommaso Sodano

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 29 giugno 2011, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: determinazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii., dall'articolo 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe Tarsu 2011

I Dirigenti sottoindicati, ciascuno secondo e limitatamente alle rispettive competenze, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi.....

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni comunali
(Claudio Martelli)

Il Dirigente
Unità di Progetto Gestione Rifiuti
(Pasquale Spadice)

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu Cosap
(Caterina Cerangelo)

Pervenuta in Ragioneria Generale il **13.06.2011** Prot. **10394**
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

v. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE


La somma di €.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 20....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale

11

Napoli, ~~30~~ giugno 2011

OGGETTO: Parere di regolarità contabile. Proposta di deliberazione n. 8 del 29/06/2011 avente ad oggetto Proposta al Consiglio: determinazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii., dall'articolo 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe Tarsu 2011 *IU 394 del 3.06.2011*

Con lo schema di delibera in oggetto si propone di determinare le tariffe Tarsu 2011 applicando la medesima metodologia usata nell'anno 2010.

Deve evidenziarsi che, mentre la quota di tariffa Tarsu di pertinenza del Comune di Napoli risulta invariata rispetto all'anno 2010 in € 144.500.000,00, la quota di tariffa di pertinenza della Provincia di Napoli subirà un incremento per effetto dell'aumento disposto da quest'ultima con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 364/2011 che ha rideterminato la tariffa in € 112,95/tonnellate.

La definizione del costo provvisorio delle attività della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti viene deliberata sulla scorta di una stima di quantità di rifiuti prodotti per l'anno 2010, pari a 452.159,15 tonnellate.

Si evidenzia che al punto 12 del deliberato è precisato che l'Amministrazione si riserva di assumere ogni determinazione in merito alle attività da porre in essere successivamente alla data del 30 settembre 2011, dando mandato alla Giunta Comunale di operare in tal senso.

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna variazione sullo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2011 del Comune inerente la quota di tariffa a favore dell'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente

Dr. Bruno D'Agostino

Il Dirigente

D.ssa Luisa Molea

Il Ragioniere Generale

D.ssa Rosaria Rossi

12

Proposta di deliberazione dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti prot. n. 8 del 29.6.2011, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 30.6.2011 – S.G. 825

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal servizio proponente.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “[...] Si evidenzia che al punto 12 del deliberato è precisato che l'Amministrazione si riserva di assumere ogni determinazione in merito alle attività da porre in essere successivamente alla data del 30 settembre 2011, dando mandato alla Giunta Comunale di operare in tal senso. L'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna variazione sullo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2011 del Comune inerente la quota di tariffa a favore dell'Amministrazione Comunale”.

Con il provvedimento in oggetto si propone, fra l'altro, di determinare, per la quota di competenza comunale, le tariffe ta.r.s.u., lasciandole invariate rispetto a quelle determinate per gli anni 2009 e 2010.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dal dirigenza competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che ai fini della determinazione delle citate tariffe: “è possibile applicare la medesima metodologia già elaborata dall'Amministrazione comunale per il 2010 e riflessa nella Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2010 e nella delibera di Giunta Comunale n. 1510/2010”.

Richiamato l'art. 11 del D.L. 195/2009, convertito in L. 26/2010 ed integrato dal D.L. 225/2010 (convertito in L. 10/2011), in cui si stabilisce quanto segue:


- comma 3: “I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti [...] trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza.”;
- comma 5 bis: “Per gli anni 2010 e 2011, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province [...] ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2011, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010 e 2011”

Nel richiamarsi alle considerazioni svolte nel parere di regolarità contabile, si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e compiutezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla idoneità delle scelte rispetto alle finalità cui si prefigge di pervenire l'Amministrazione.

Il Segretario Generale


30.6.11

VISTO:
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 480.....DEL..30/5/11....



COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO ALLE RISORSE STRATEGICHE
ASSESSORATO ALL'IGIENE DELLA CITTA'

Dipartimento Autonomo Ambiente
UNITA' DI PROGETTO GESTIONE RIFIUTI

1° Direzione centrale Risorse Strategiche e Programmazione economico-finanziaria
SERVIZIO SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI
SERVIZIO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - AREA TARU-COSAP
SERVIZIO ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - AREA GOVERNO DELLE ENTRATE
SERVIZIO RISCOSSIONI - AREA RISCOSSIONE DIRETTA
SERVIZIO RISCOSSIONI - AREA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO
Proposta di deliberazione prot. 17 del 21 settembre 2010

Categoria _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annotazioni _____

11639

21 SET. 2010

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 1510

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 - Adempimenti conseguenti in merito alla determinazione provvisoria della quota di tariffe Tarsu 2010 di competenza della Provincia di Napoli ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, della L. 26/2010

Il giorno 21 SET. 2010, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa Iervolino Russo

--

ASSESSORI:

- Sabatino Santangelo
- Luigi Scotti
- Pasquale Losa
- Agostino Nuzzolo
- Pasquale Belfiore
- Alfredo Ponticelli
- Marcello D'Aponte
- Mario Raffa

- Paolo Gaetano Giacomelli
- Diego Guida
- Nicola Oddati
- Giòia M. Rispoli
- Gennaro Nasti
- Giulio Riccio
- Maria Grazia Pagano
- Michele Saggese

Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: _____
Partecipa il Segretario del Comune: _____

IL PRESIDENTE

Constatata la validità della seduta, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

[Handwritten signatures and stamps]

Premesso che

- il Comune di Napoli ha istituito e regolamentato la Tassa annuale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa approvato con deliberazione consiliare del 27.6.1994 n. 251 e s.m.i.
- nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo della Tariffa Integrata Ambientale (TIA) di cui all'art.238 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", l'Amministrazione Comunale, sulla base del coordinato disposto dell'art.1 co. 184 lett. a) della legge 296/2006 modificato dall'art.5 co. 1 del D.L. n. 208/2008 conv. con mod. in legge n.13/2009 e dei commi 6 e 11 del richiamato art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ha confermato il regime impositivo della tassa fino al 31.12.2009
- nell'ambito degli interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania di cui al D.L. n.61 del 11/05/2007 conv. in L. n.87 del 05/07/2007 e ss.mm. e ii., tutti i comuni campani sono stati chiamati, già a decorrere dall'anno 2009, ad adottare le iniziative urgenti per assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- con la deliberazione consiliare n. 8 del 28.04.2009 - relativa alla determinazione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 61 del D. Lvo n. 507/93 ed all'adeguamento delle tariffe TaRSU ai fini della copertura integrale dello stesso ai sensi dell'art. 7 del D.L. 11.05.2007 n. 61 conv., con modificazioni, dalla L. 5.07.2007 n. 87- l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad adeguare le tariffe TARSU in conformità alle disposizioni vigenti in materia di copertura integrale del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti
- il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha profondamente innovato il regime delle competenze degli enti comune e provincia con particolare riguardo alle fasi dell'accertamento e della riscossione della Tassa sui rifiuti solidi urbani
- per l'appunto, l'art. 11 del richiamato D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26 ha disposto, fra l'altro:
 - a. al comma 1, che «Ai Presidenti delle province della regione Campania, dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, sono attribuite, in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti»
 - b. al comma 2-ter, che «in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni»
 - c. al comma 3, che «I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali ...omissis ... trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per

l'eventuale successivo inoltra alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- 3
- i. gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
 - ii. i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
 - iii. la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Di tale banca dati sono periodicamente comunicati gli aggiornamenti a cura dei medesimi comuni»
- d. al comma 5-bis, che «per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010»
- e. al comma 5-ter, che «per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza»
- f. al comma 5-quater, che «a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi»
- peraltro come chiarito dalla circolare esplicativa del 6 aprile 2010 della Prefettura di Napoli/Area I/VEE.LL., il costo dell'intero ciclo integrato dei rifiuti deve pertanto essere suddiviso in due quote:
 - a. quella di pertinenza del Comune che comprende «le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata»
 - b. quella di pertinenza della Provincia riferita agli «oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti»
 - in data 19 aprile 2010, la Provincia di Napoli ha notificato, al Comune di Napoli, il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198 del 16 aprile 2010 in uno alla nota prot. n. 39793/51 in pari data
 - in particolare:
 - a. con il citato Decreto n. 198/2010, il Presidente della Provincia di Napoli – nell'accogliere la proposta di determinazione della Tariffa transitoria per le attività di competenza provinciale ex art. 11, comma 5 bis, del decreto legge 30/12/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, formulata dalla Società S.A.P. NA S.p.A. - ha approvato la **tariffa provvisoria**, per l'anno 2010, relativa al trattamento ed allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Napoli
- 2 -
- M
(2)

- b. con la suddetta nota prot. n. 39793/51/2010, lo stesso Presidente ha comunicato al Comune di Napoli che la **tariffa provvisoria** relativa alle attività di competenza della Provincia di Napoli per l'anno 2010 "è pari a 99,64 €/ton (novantanove/64 euro per tonnellata) oltre l'IVA, se dovuta"

Considerato che

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 12 del 30.04.2010 ha

a. **dato atto che:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2009 ha adeguato – in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 7 del D.L. 61/2007, convertito con modifiche dalla L. 87/2007 e i cui termini di attuazione sono stati prorogati dall'art. 33 del D.L. 248/2007, convertito con L. 31/2008 – le tariffe Tarsu ai fini della copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- a seguito di tale deliberazione, le tariffe vigenti per il 2009 sono quelle di seguito indicate:

categorie	Destinazione d'uso	2009
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3,94
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	11,56
3	Scuole pubbliche e private	9,38
4	Stazioni ferroviarie e simili	7,17
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	6,56
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	11,8
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	12,46
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	5,93
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 – (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	9,78
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. – (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	11,24
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	7,25
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3,66
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	6,12
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	19,33
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	19,17
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	14,69
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	12,38
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	7,86
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	8,43
20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	12,83
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulottes, etc.	7,2
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	7,02
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	7,66
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	6,44

30/04/2010
 CONSIGLIO COMUNALE

4

- iii. ciascuna delle citate tariffe di cui al precedente ha contribuito alla copertura dei costi complessivi del servizio per l'annualità 2009, nelle due componenti riportate nel seguente prospetto:

Tariffe 2009 suddivise per destinazione

categorie	Destinazione d'uso	(a) Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 144.500.000,00	(b) Quota della tariffa a copertura del costo complessivo di € 30.000.000,00	(c) = (a) + (b) Tariffa 2009
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3,26	0,68	3,94
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9,57	1,99	11,56
3	Scuole pubbliche e private	7,77	1,61	9,38
4	Stazioni ferroviarie e simili	5,94	1,23	7,17
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5,43	1,13	6,56
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9,77	2,03	11,8
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10,32	2,14	12,46
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4,91	1,02	5,93
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8,10	1,68	9,78
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9,31	1,93	11,24
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6,00	1,25	7,25
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3,03	0,63	3,66
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5,07	1,05	6,12
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16,01	3,32	19,33
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	15,87	3,30	19,17
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12,16	2,53	14,69
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10,25	2,13	12,38
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6,51	1,35	7,86
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	6,98	1,45	8,43

5

21 (2)

20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10.62	2.21	12.83
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	5.96	1.24	7.2
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5.81	1.21	7.02
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6.34	1.32	7.66
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5.33	1.11	6.44

6

- iv. il costo elaborato dal Comune di Napoli e relativo alle attività di propria competenza per il 2010 risulta pari ad € 144.500.000,00, onere immutato rispetto all'esercizio decorso;
- b. **confermato**, per l'anno 2010 e per la quota di competenza del Comune di Napoli -così come dettagliata al prospetto "Tariffe 2009 suddivise per destinazione", colonna (a) sopra riportato - la tariffa Tarsu approvata nell'anno 2009
- c. **determinato**, in assenza della comunicazione da parte della Provincia di Napoli, la tariffa Tarsu per il 2010 prevedendo l'applicazione della seguente formula:

$$T_{i+1}^i = TP_{i+1}^i + TC_{i+1}^i$$

con

$$TC_{i+1}^i = TC_i^i$$

$$TP_{i+1}^i = TP_i^i \cdot \frac{S_{i+1}}{S_i}$$

Dove

- T_{i+1}^i = Tariffa Tarsu 2010 complessiva della i-esima categoria
- TP_{i+1}^i = Quota della Tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria
- TP_i^i = Quota della Tariffa Tarsu 2009 di pertinenza della Provincia della i-esima categoria
- TC_{i+1}^i = Quota della Tariffa Tarsu 2010 di pertinenza del Comune della i-esima categoria
- TC_i^i = Quota della Tariffa Tarsu 2009 di pertinenza del Comune della i-esima categoria
- S_{i+1} = Costo complessivo 2010 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti
- S_i = € 30.000.000,00 = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti

- d. **determinato**, quindi, la tariffa Tarsu per il 2010 prevedendo che

CONSIGLIO COMUNALE

6

- 7
- i. la quota di tariffa di pertinenza del Comune di Napoli rimanga inalterata rispetto alla stessa quota del 2009, così come dettagliata nella colonna (a) del precedente prospetto "Tariffe 2009 suddivise per destinazione";
 - ii. la quota di tariffa di pertinenza della Provincia sia, per ciascuna categoria, pari alla quota del 2009 così come dettagliata nel medesimo prospetto di cui sopra - colonna (a) - moltiplicata per il rapporto tra
 1. il costo per il 2010 afferente al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti (da comunicare a cura della Provincia) ed
 2. il costo corrispondente alle stesse attività per il 2009, come iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Napoli, pari ad € 30.000.000,00

e. dato atto che

- i. dall'approvazione delle tariffe Tarsu 2010 secondo la formulazione di cui al precedente punto, la quota Tarsu di competenza del Comune di Napoli risulterà invariata rispetto a quella del 2009;
 - ii. in ragione dell'incremento delle tariffe da applicare al Comune di Napoli per il trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti indifferenziati approvato con Decreto della Provincia n. 198/2010, la quota della tariffa Tarsu di competenza della Provincia deve essere ricalcolata allorquando la medesima Provincia di Napoli, anche sulla scorta della già approvata tariffa di cui al citato Decreto 198/2010, elabori e comunichi il costo complessivo, da intendersi quale valore assoluto onnicomprensivo -sciogliendo la riserva circa l'applicabilità dell'IVA e la sua quantificazione-, delle attività di propria competenza relative al territorio del comune di Napoli
 - iii. all'atto della trasmissione, da parte della Provincia di Napoli, del costo complessivo, da intendersi quale valore assoluto onnicomprensivo -sciogliendo la riserva circa l'applicabilità dell'IVA e la sua quantificazione-, delle attività di propria competenza relative al territorio del comune di Napoli, si procederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale a calcolare anche gli importi, suddivisi per categoria, dovuti dai contribuenti alla Provincia per ciascun metro quadrato di superficie detenuta, importi che la Provincia di Napoli incasserà sul conto dedicato di cui al comma 5-ter dell'art. 11 del D.L. 195/2009 e smi e che saranno obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti alle attività di competenza della stessa circa il ciclo di gestione dei rifiuti
- f. dato mandato alla Giunta Comunale di notificare in estratto la presente deliberazione, nonché tutte le ulteriori informazioni eventualmente necessarie e/o opportune, alla Provincia anche al fine della richiesta della comunicazione del costo di cui al precedente lettera e.ii

Dato atto che

- con le note prot. n. 2488 del 15/06/2010 e prot. n. 3096 del 22/07/2010 allegate al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali (**Allegato 1** ed **Allegato 2**), l'Assessore alle Risorse Strategiche e l'Assessore all'igiene della città hanno richiesto all'Amministrazione provinciale, in conformità a quanto previsto dal Consiglio comunale con la richiamata deliberazione n. 12 del 30.04.2010, di determinare il costo complessivo delle attività di propria competenza relativamente al ciclo integrato dei rifiuti e di sciogliere la riserva circa la computabilità dell'Iva ai fini della determinazione del costo delle attività di propria competenza

Considerato che

- all'Amministrazione Comunale non risulta che l'Amministrazione provinciale abbia dato riscontro alle richieste inoltrate in ordine alla quantificazione del costo complessivo delle attività di propria competenza relativamente al ciclo integrato dei rifiuti nonché della computabilità dell'IVA ai fini della determinazione di detto costo di propria competenza
- l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio della Provincia di Napoli, di contro, con la nota del 09.09.2010 prot. 83084, avente per oggetto «*Legge 26 febbraio 2010 n. 26 art. 11 comma 5 ter. Riverimento*»

importi dovuti all'Amministrazione provinciale di Napoli a titolo di TARSU/TIA per l'anno 2010. Sollecito ed integrazioni ricezione dati» ha richiesto "allo scopo di evitare ulteriori future richieste ... di riepilogare i dati necessari atti ad ottemperare alle disposizioni previste dalla Legge 26/2010» (Allegato 3);

8

Atteso che

- al fine di ottemperare comunque all'obbligo di legge innanzi richiamato (art. 11 comma 5 bis della L. 26/2010) secondo il quale «le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010», l'Amministrazione Comunale ritiene indifferibile procedere, pur in carenza delle dovute comunicazioni da parte della Provincia di Napoli, alla elaborazione del citato elenco, procedendo, sulla base degli elementi a disposizione, a mere operazioni di calcolo ai fini della determinazione provvisoria in merito alla quota di tariffa spettante alla citata Provincia, anche in ragione della provvisorietà delle tariffe unitarie di smaltimento comunicate con la citata nota prot. 39793/51/2010, giusto decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198/2010
- i competenti Uffici comunali, su indicazione dell'Amministrazione, si sono fatti parte diligente, attivando apposito procedimento ai fini di cui al punto precedente
- in particolare, con nota prot. 2920 del 6.09.2010, il Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu-Cosap ha interessato l'Unità di Progetto Gestione Rifiuti, tra l'altro, al fine di «conoscere le quantità di rifiuti indifferenziati conferiti per lo smaltimento»
- la citata Unità di Progetto Gestione Rifiuti, con nota prot. 434 del 13.09.2010 ha comunicato, tra l'altro, che «in attesa del dovuto riscontro da parte dell'Ente Provincia [...] la produzione dei rifiuti per l'anno in corso è stimabile (sulla base dei dati disponibili sul sito della Società Asia Napoli [...]) in 456.643,92 tonnellate»
- la stima di cui al punto precedente si basa sui dati relativi al quadrimestre gennaio-aprile 2010, sulla base dei quali è possibile ipotizzare una produzione annuale complessiva di rifiuti – sia indifferenziati che differenziati – in linea con le annualità precedenti ed ammontante a circa 560.000 tonnellate/anno
- detta stima è stata effettuata applicando alla produzione complessiva di rifiuti per il 2010 di cui al punto precedente la percentuale di raccolta differenziata registrata nel citato quadrimestre
- l'Amministrazione Comunale, giusta nota prot. 3871 del 21 settembre 2010, ha indicato che, «in ragione delle politiche attive che l'Amministrazione Comunale pone e intende continuare a porre in essere al fine di sensibilizzare la cittadinanza ed innalzare le quantità di raccolta differenziata dei rifiuti», occorre tenere conto – ai fini della quantificazione della produzione per l'anno in corso di rifiuti indifferenziati – di una percentuale media di raccolta differenziata pari al 25 percento/anno
- dall'applicazione di detta percentuale di raccolta differenziata annua alla stima di produzione annuale complessiva di rifiuti – sia indifferenziati che differenziati –, discende una quantificazione provvisoria della produzione per l'anno in corso di rifiuti indifferenziati pari a 420.000,00 tonnellate/anno
- in base a tale quantificazione provvisoria, nonché sulla base della tariffa provvisoria unitaria per lo smaltimento (99,64 euro/tonnellata, oltre Iva se dovuta) fornita dalla Provincia di Napoli con i richiamati atti, il costo provvisorio per le attività di competenza della Provincia in relazione al ciclo integrato dei rifiuti può essere calcolato, in assenza delle previste comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale, in € 41.848.800,00, risultante dal prodotto della citata quantificazione presunta e della citata tariffa provvisoria

Visto che

- l'Amministrazione Comunale ritiene di dover utilizzare tale costo provvisorio ai fini del calcolo della tariffa Tarsu 2010 di competenza della Provincia di Napoli, fatte salve le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito
 - a. della determinazione della tariffa definitiva per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2010 da parte della Provincia di Napoli

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(8)

- b. dello scioglimento, da parte della Provincia di Napoli, della riserva posta in ordine alla computabilità dell'Iva ai fini della determinazione della tariffa definitiva afferente lo smaltimento dei rifiuti
- c. del dato effettivo e definitivo, eventualmente comunicato dalla Provincia di Napoli in sostituzione di quello provvisoriamente stimato per le ragioni e con le modalità sopra descritte dall'Amministrazione Comunale, della produzione dei rifiuti avviati in discarica nell'anno 2010
- conseguentemente, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno, sulla base dei calcoli effettuati – in assenza delle comunicazioni dell'Amministrazione provinciale – da essa medesima circa il costo provvisorio delle attività di competenza della Provincia di Napoli relative al ciclo integrato dei rifiuti, provvedere comunque e senza indugio all'applicazione delle modalità di calcolo stabilite dal Consiglio Comunale giusta Deliberazione n. 12 del 30.04.2010

Considerato altresì che

- nel corso dell'anno 2010, sono proseguite, per effetto del combinato disposto dei commi 2 ter 5 bis, ter e quater del citato art. 11 della L.26/2010, presso l'Amministrazione comunale le attività istituzionali di accertamento e liquidazione della tassa in questione secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 507/93 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa (approvato con deliberazione consiliare del 27.6.1994 n. 251 e s.m.i.) nonché del regolamento sulla riscossione (approvato con deliberazione consiliare n. 369 del 5 novembre 2002)
- per quanto attiene alla riscossione della tassa RSU, in particolare, con la citata deliberazione consiliare n. 369 del 5 novembre 2002, l'Amministrazione Comunale ha stabilito che il pagamento della tassa deve avvenire per il tramite dell'Agente della riscossione tributi: sulla base degli avvisi di pagamento e successiva emanazione delle cartelle esattoriali (ruolo ordinario), degli atti di accertamento e degli atti di liquidazione delle autodenuce - fermo restando il recupero coattivo a mezzo ruolo in caso di inadempienza secondo le disposizioni vigenti
- pertanto la tassa è riscossa
 - a. a seguito della notifica di avvisi di accertamento anche in rettifica emessi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 507/93
 - b. a seguito di notifica di atto di liquidazione delle autodenuce prodotte ai sensi dell'art. 70 del citato D.Lgs 507/93
 - c. a seguito di avviso di pagamento ai contribuenti inseriti in una apposita lista approvata con provvedimento dirigenziale nella quale sono riportati i dati anagrafici e fiscali riferiti a ciascuna posizione tributaria
- per effetto del disposto del comma 5 ter dell'art. 11 solo a decorrere dalla data del 1.1.2011 l'attività di accertamento sarà esclusivamente espletata dalla Amministrazione Provinciale ovvero dalla prevista Società Provinciale, nel mentre, il Comune di Napoli, fino alla data del definitivo passaggio delle competenze, dispone anche con il presente atto – proprio in ossequio al suddetto dettato normativo – che le strutture comunali competenti proseguano la propria attività d'istituto di accertamento e liquidazione conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 507/93 ed ai Regolamenti Comunali sopra riportati
- il Decreto Legislativo 507/93 prevede all'art. 70 comma 1 che i soggetti passivi del tributo devono presentare al comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune» e al successivo comma 2 che «la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa e comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia»
- l'Amministrazione Comunale dispone, anche con il presente atto, che, per effetto di tale previsione normativa, le competenti strutture comunali procedano, anche dopo il 30.09.2010, a dare riscontro alle istanze dei cittadini di iscrizione, cancellazione e variazione e pertanto proseguano ogni e

qualsivoglia attività conseguente all'applicazione del D.P.R. 507/1993 e dei Regolamenti Comunali sopra citati

- tale attività non potrà non comportare variazioni e modifiche dei dati costituenti l'elenco di cui all'art. 11 comma 5 ter, da fornirsi entro il 30 settembre alla Provincia di Napoli
- come sopra detto, tali variazioni comporteranno l'elaborazione, generazione ed emissione di ulteriori atti in data successiva al 30 settembre e quindi a quella della trasmissione dell'elenco alla Amministrazione Provinciale
- pertanto l'Amministrazione ravvisa la necessità di prevedere la possibilità della emissione e generazione di ulteriori atti di liquidazione e/o accertamento ovvero la generazione e emissione di un ulteriore ruolo per includere le posizioni tributarie che al momento della emissione dell'elenco da elaborarsi entro il 30 settembre non risultino ancora consolidate
- alla luce di tali prevedibili variazioni l'Amministrazione Comunale ravvisa, del pari, la necessità di riservarsi l'ulteriore trasmissione, comunicazione ed aggiornamento all'Amministrazione Provinciale di successivi elenchi in rettifica

Visto che

- le attività di notifica e riscossione del tributo (così come previsto dal regolamento sopra citato e dalle convenzioni in essere) sono effettuate
 - a. a seguito di stampa e recapito di avviso di pagamento ai contribuenti inseriti in un'apposita lista approvata con provvedimento dirigenziale nella quale sono riportati i dati anagrafici e fiscali riferiti a ciascuna posizione tributaria ovvero trattasi del ruolo ordinario da Equitalia Polis S.P.A
 - b. a seguito della stampa e notifica di avvisi di accertamento anche in rettifica emessi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 507/93 e di atto di liquidazione delle autodenunce prodotte ai sensi dell'art. 70 del citato D.Lgs 507/93 tramite Poste Italiane e da Equitalia Polis S.P.A

Ritenuto che

- occorre provvedere alla generazione e spedizione di tali atti
- tali atti, costituenti titoli di pagamento del tributo per l'anno 2010, devono, in conformità alle disposizioni vigenti, contenere l'indicazione delle due causali riferite agli importi che l'Agente della Riscossione dovrà riversare all'Amministrazione Comunale ed alla Amministrazione Provinciale a ciascuno per la quota di propria competenza
- che a seguito della generazione degli atti riguardanti l'annualità 2010 e sulla base delle relative risultanze contabili, si procederà, secondo le modalità previste da legge, alla approvazione del ruolo e della emissione degli atti in riscossione diretta

Acquisiti

- i pareri di regolarità tecnica resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ravvisati

- i motivi d'urgenza per l'eseguibilità immediata del presente provvedimento ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- lo Statuto del Comune di Napoli approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/1991 e successivamente modificato con deliberazioni n. 15 /2005, n. 21/2005 e n. 19/2006

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale. n.426 del 22.02.03
- il D.Lgs. n.507/1993
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152
- il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. con mod. in L. 26.02.2010 n. 26

11

Gli allegati del presente atto sono composti complessivamente da n. 5 pagine, progressivamente numerate, e ne formano parte integrante e sostanziale

Elenco allegati:

- ALLEGATO 1Nota prot. 2488 del 15.06.2010 a firma dell'Assessore all'Igiene della Città e dell'Assessore alle Risorse Strategiche
- ALLEGATO 2Nota prot. 3096 del 22.07.2010 a firma dell'Assessore all'Igiene della Città e dell'Assessore alle Risorse Strategiche
- ALLEGATO 3Nota prot. 83084 del 09.09.2010 della Provincia di Napoli

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate, e quindi, redatte dai Dirigenti sotto indicati, ciascuno secondo le proprie competenze e limitatamente alle competenze medesime, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui esclusivamente sotto tale profilo gli stessi Dirigenti sottoscrivono la parte narrativa e la parte che segue, adottata dall'organo deliberante, al quale è rimessa in via esclusiva ogni decisione di merito

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu Cosap
(dott.ssa Caterina Cetrangolo)

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Governo delle Entrate
(dott. Aniella Cerasuolo)

Il Dirigente del
Servizio Riscossione
Area Riscossione a Mezzo Ruolo
(dott. Luigi Goffredi)

Il Dirigente del
Servizio Riscossione
Area Riscossione Diretta
(dott. Giovanni Tiberio)

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni comunali
(dott. Claudio Martelli)

Il Dirigente
Dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti
(dott. Pasquale Spalice)

IN VOTO MANIVI

DELIBERA

1. le premesse e le considerazioni in esse contenute, nonché gli allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui come integralmente riportati, trascritti ed approvati
2. prendere atto che, nonostante le comunicazioni e i solleciti di cui alle citate note prot. n. 2488 del 15/06/2010 e prot. n. 3096 del 22/07/2010 (Allegato 1 ed Allegato 2) dell'Assessore alle Risorse Strategiche e dell'Assessore all'igiene della città, la Provincia di Napoli, approvata la tariffa di cui al citato Decreto 198/2010, non ha ancora comunicato il costo complessivo, da intendersi quale valore assoluto onnicomprensivo (sciogliendo la riserva circa l'applicabilità dell'IVA e la sua quantificazione)

11

delle attività di propria competenza relative al ciclo integrato dei rifiuti per il territorio del comune di Napoli, così come previsto dalla vigente normativa nonché dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010

- 3. **dare atto**, al fine di ottemperare comunque all'obbligo di legge già richiamato (art. 11 comma 5 bis della L. 26/2010) secondo il quale «le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010», di ritenere indifferibile procedere, pur in carenza delle dovute comunicazioni da parte della Provincia di Napoli, alla elaborazione del citato elenco, procedendo, sulla base degli elementi a disposizione, a mere operazioni di calcolo ai fini della determinazione provvisoria in merito alla quota di tariffa spettante alla citata Provincia, anche in ragione della provvisorietà delle tariffe unitarie di smaltimento comunicate con la citata nota prot. 39793/51/2010, giusto decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198/2010
- 4. **stabilire** di procedere, in via provvisoria e –atteso quanto ricordato al precedente punto 2– in surroga rispetto alle competenza attribuite dalla vigente normativa all'Amministrazione Provinciale, allo sviluppo del costo provvisorio delle attività di competenza della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti per il territorio cittadino
- 5. **definire** il costo provvisorio complessivo di cui al punto precedente sulla base della produzione complessiva di rifiuti (differenziati ed indifferenziati) rilevabile dalla proiezione dei dati attualmente disponibili, pari a tonnellate 560.000, e stimando una percentuale di raccolta differenziata annua del 25% (anche in ragione delle politiche attive per detta raccolta differenziata che l'Amministrazione Comunale pone e intende continuare a porre in essere), determinando in conseguenza, la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica in tonnellate 420.000,00
- 6. **definire**, per l'effetto della quantificazione di cui al punto precedente ed in ragione delle tariffe unitarie provvisorie di smaltimento definite dalla Provincia di Napoli (pari ad € 99.64/tonnellata, oltre iva se dovuta), il costo provvisorio delle attività di competenza della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti per il territorio cittadino nella misura di € 41.848.800,00, risultante dal prodotto di detta quantificazione per la citata tariffa unitaria per tonnellata
- 7. **dare applicazione**, conseguentemente, alla formula per il calcolo delle tariffe provvisorie Tarsu 2010 deliberata dal Consiglio Comunale, giusta Deliberazione n. 12 del 30.04.2010
- 8. **dare atto** che, in ragione di quanto stabilito ai punti precedenti, per la determinazione dei valori Tp_{t+1}^i (ovvero della quota provvisoria della Tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della Provincia della i-esima), è necessario moltiplicare il valore di Tp_t^i (ovvero della quota della Tariffa Tarsu 2009 relativa alle attività attualmente di pertinenza della Provincia della i-esima categoria) per il coefficiente



$$\frac{S_{t+1}}{S_t} = \frac{41.848.800}{30.000.000} = 1,395$$

dove

S_{t+1} = Costo provvisorio complessivo 2010 per le attività di competenza della Provincia di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 41.848.800,00

S_t = Costo complessivo 2009 per le attività di trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti = € 30.000.000,00

- 9. **definire**, per l'effetto, le quote provvisorie di tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della Provincia di Napoli per ciascuna categoria di destinazione d'uso delle superficie detenute dai contribuenti secondo il seguente prospetto

13

categorie	Destinazione d'uso	(a) Quota della tariffa 2009 a copertura del costo per le attività attualmente di competenza della Provincia di Napoli	(b) Coefficiente di moltiplicazione derivato dall'applicazione della formula di cui alla Del. di C.C. 12/2010	(c) = (a) + (b) Quota della tariffa provvisoria 2010 di competenza della Provincia di Napoli
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	0,68	1,395	0,95
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	1,99	1,395	2,78
3	Scuole pubbliche e private	1,61	1,395	2,25
4	Stazioni ferroviarie e simili	1,23	1,395	1,72
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	1,13	1,395	1,58
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	2,03	1,395	2,83
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	2,14	1,395	2,99
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	1,02	1,395	1,42
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	1,68	1,395	2,34
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	1,93	1,395	2,69
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi ciné-radio-telesivi, ritrovi e simili	1,25	1,395	1,74
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	0,63	1,395	0,88
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	1,05	1,395	1,46
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	3,32	1,395	4,63
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	3,3	1,395	4,60
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	2,53	1,395	3,53
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	2,13	1,395	2,97
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	1,35	1,395	1,88
19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	1,45	1,395	2,02
20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	2,21	1,395	3,08
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	1,24	1,395	1,73

22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	1,21	1,395	1,69
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	1,32	1,395	1,84
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	1,11	1,395	1,55

10. conseguentemente, dare atto che le tariffe Tarsu 2010, provvisorie per la parte di competenza della Provincia di Napoli, sono così calcolate:

categorie	Destinazione d'uso	(a) Quota della tariffa 2010 del Comune di Napoli	(b) Quota della tariffa provvisoria 2010 della Provincia di Napoli	(c) = (a) + (b) Tariffa provvisoria 2010
1	Abitazioni, cantinole, box auto, posti auto ad uso privato	3,26	0,95	4,21
2	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie varie	9,57	2,78	12,35
3	Scuole pubbliche e private	7,77	2,25	10,02
4	Stazioni ferroviarie e simili	5,94	1,72	7,66
5	Teatri, cinematografi e sale di concerto	5,43	1,58	7,01
6	Stabilimenti industriali e laboratori di attività artigiane	9,77	2,83	12,60
7	Barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza e simili	10,32	2,99	13,31
8	Autorimesse, aviorimesse e simili	4,91	1,42	6,33
9	Strutture ricettive extralberghiere come individuate dalla Legge Regionale 24.11.2001, n. 17 - (le grandi comunità in genere: caserme, istituti di prevenzione e pena, ostelli della gioventù, collegi, convitti, case di riposo ed altri luoghi di assistenza)	8,1	2,34	10,44
10	Aziende ricettive alberghiere come individuate dalla Legge Regionale 15.3.1984 n. 15 e s.i.m. - (I locali destinati a ristoranti, bar, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	9,31	2,69	12,00
11	Sale da ballo (anche all'aperto), giostre permanenti, fiere campionarie, studi cine-radio-televisivi, ritrovi e simili	6	1,74	7,74
12	Comunità religiose - (I locali destinati ad uso diverso dall'alloggio sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	3,03	0,88	3,91
13	Musei, biblioteche, raccolte artistiche e scientifiche	5,07	1,46	6,53
14	Esercizi commerciali di consumo sul posto: ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pizzerie, cibi cotti, bar, gelaterie e simili, mense aziendali	16,01	4,63	20,64
15	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli, dei fiori freschi e delle piante	15,87	4,60	20,47
16	Esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari ed altri beni deperibili	12,16	3,53	15,69
17	Esercizi commerciali per la vendita di beni non deperibili	10,25	2,97	13,22
18	Strutture sanitarie pubbliche e private, studi medici veterinari, dentistici, laboratori di analisi cliniche, radiologia e simili	6,51	1,88	8,39

19	Circoli di cultura, ricreativi, sportivi, d'arma, di invalidi, combattentistici, scientifici, sedi e sezioni di partiti politici ed organizzazioni sindacali	6.98	2.02	9.00
20	Stabilimenti balneari - (Bar, ristoranti, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	10.62	3.08	13.70
21	Locali ed aree scoperte destinati ad esposizione o vendita di mobili, automezzi, natanti, roulotte, etc.	5.96	1.73	7.69
22	Locali ed aree scoperte destinati a deposito senza vendita al pubblico	5.81	1.69	7.50
23	Impianti sportivi, palestre, platee per spettacoli all'aperto, campings - (I locali destinati a bar, ristorante, etc. sono tassati applicando le tariffe previste per le rispettive categorie)	6.34	1.84	8.18
24	Distributori di carburante e stazioni di servizio	5.33	1.548	6.88

15


11. **dare atto** che le tariffe 2010 di cui al punto precedente rivestono, per quanto riguarda la parte di pertinenza della Provincia di Napoli, carattere provvisorio, fatte salve quindi le eventuali variazioni e i relativi conguagli che si dovessero rendere necessarie a seguito
 - a. della determinazione della tariffa definitiva per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2010 da parte della Provincia di Napoli
 - b. dello scioglimento, da parte della Provincia di Napoli, della riserva posta in ordine alla computabilità dell'Iva ai fini della determinazione della tariffa definitiva afferente lo smaltimento dei rifiuti
 - c. del dato effettivo e definitivo, eventualmente comunicato dalla Provincia di Napoli in sostituzione di quello provvisoriamente stimato per le ragioni e con le modalità sopra descritte dall'Amministrazione Comunale, della produzione dei rifiuti avviati in discarica nell'anno 2010
12. **disporre** l'immediata trasmissione del presente atto alla Provincia di Napoli, rinnovando contestualmente la richiesta delle informazioni necessarie alla definizione delle tariffe definitive 2010 e dando atto che, in caso di mancato riscontro, alcuna pretesa o diritto potrà essere vantato o fatto valere nei confronti del Comune di Napoli
13. **autorizzare**, inoltre, i competenti Servizi tributari del Comune di Napoli per quanto di rispettiva competenza all'espletamento delle seguenti attività:
 - a. generare i titoli di pagamento nei confronti dei contribuenti suddivisi in avvisi di pagamento - ruolo ordinario -, in avvisi di liquidazione ed avvisi di accertamento, ai fini della elaborazione dell'elenco di cui alla comma 5 bis della Legge 26/2010 ;
 - b. trasmettere all'Amministrazione Provinciale l'elenco dei contribuenti, di cui alla lettera precedente, con l'indicazione di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010 composto:
 - (i) dall'elenco dei contribuenti destinatari dell'avviso di pagamento. (ruolo ordinario)
 - (ii) dall'elenco dei contribuenti destinatari di avvisi di liquidazione
 - (iii) dall'elenco dei contribuenti destinatari di avvisi di accertamento
 - c. proseguire l'attività istituzionale di accertamento e liquidazione del tributo TARSU, anche oltre la data del 30 settembre 2010, in esecuzione del D.Lgs 507/1993 e dei Regolamenti comunali sopra citati;
 - d. acquisire le istanze degli utenti presentate agli uffici competenti dell'Amministrazione e/o spedite agli stessi fino la data del 20 gennaio 2011 per l'espletamento delle attività di propria competenza in conformità alle disposizioni del D.Lvo 507/93 ed a trasmettere detti dati alla Provincia di Napoli per le attività di propria competenza

2/1


16

- e. a porre in essere tutte le attività propedeutiche, successive, connesse e/o conseguenti, utili e/o necessarie per gestione degli atti relativi all'anno di imposta 2009 e precedenti nonché per l'anno d'imposta 2010 per la parte di competenza del comune di Napoli
- 14. dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione sullo stanziamento del bilancio di previsione per l'anno 2010 inerente la quota di tariffa a favore dell'Amministrazione Comunale
- 15. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.


Il Dirigente del
 Servizio Accertamento delle Entrate
 Area Tarsu Cosap
 (dott.ssa Caterina Cetrangolo)




Il Dirigente del
 Servizio Accertamento delle Entrate
 Area Governo delle Entrate
 (dott. Aniello Caracciolo)




Il Dirigente del
 Servizio Riscossione
 Area Riscossione a Mezzo Ruolo
 (dott. Luigi Goffredi)




Il Dirigente del
 Servizio Riscossione
 Area Riscossione Diretta
 (dott. Giovanni Tiberio)



Il Dirigente del Servizio
 Sistema delle Partecipazioni comunali
 (dott. Claudio Martelli)




Il Dirigente
 Dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti
 (dott. Pasquale Spalice)




Visto:

Il Direttore Centrale Risorse Strategiche
 (dott.ssa Gaetana Esposito)




Visto:



Il Coordinatore del Dipartimento Ambiente
 (arch. Giuseppe Pulli)



L'Assessore all'Igiene della città
 Dott. Paolo Gaetano Giacomelli



L'Assessore alle Risorse Strategiche
 Dott. Michele Saggese

16



COMUNE DI NAPOLI

17

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 21 settembre 2010, AVENTE AD OGGETTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 – Adempimenti conseguenti in merito alla determinazione provvisoria della quota di tariffe Tarsu 2010 di competenza della Provincia di Napoli ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, della L. 26/2010

I Dirigenti del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Tarsu Cosap, del Servizio Accertamento delle Entrate – Area Governo delle Entrate, del Servizio Riscossione – Area Riscossione a Mezzo Ruolo, del Servizio Riscossione – Area Riscossione Diretta, del Servizio Sistema delle Partecipazioni comunali e dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti, esprimono,, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Vedi parere allegato

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Pervenuta in Ragioneria Generale il n. Prot. n. 634

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 20..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€.....
Impegno precedente	€.....
Impegno presente	€.....
Disponibile	€.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



18

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 21 settembre 2010, AVENTE AD OGGETTO:

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 – Adempimenti conseguenti in merito alla determinazione provvisoria della quota di tariffe Tarsu 2010 di competenza della Provincia di Napoli ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, della L. 26/2010

Il sottoscritti Dirigenti dei servizi tributari Servizio Accertamento delle Entrate - Area Tarsu/Cosap; Servizio Accertamento delle Entrate - Area Governo delle Entrate; Servizio riscossione Area a mezzo ruolo; Servizio Riscossione - Area riscossione diretta, nonché il Dirigente dell'Unità di progetto Gestione rifiuti e del Servizio Sistema delle Partecipazioni comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e limitatamente alle stesse competenze, esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., il seguente parere di regolarità tecnica in ordine e limitatamente a quanto di seguito riportato:

Premesso

- che la legge n. 26 del 26 febbraio 2010, di conversione del D.L. 195/2009, ha stabilito tra l'altro che ai Presidenti delle Province della Campania siano attribuite le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti;
- che il Presidente della Provincia di Napoli con il decreto n. 198/2010, nell'accogliere la proposta di tariffa provvisoria per le attività di competenza provinciale ex art. 11 comma 5bis legge 26/2010, formulata dalla società SAPNA s.p.a., ha approvato la tariffa provvisoria, per l'anno 2010, relativa al trattamento ed allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Napoli
- che con nota prot. n. 39793/51/2010 lo stesso Presidente ha comunicato al Comune di Napoli che la tariffa provvisoria relativa alle attività di competenza della Provincia di Napoli, per l'anno 2010, è pari ad 99.64 €/ton, oltre IVA se dovuta;
- che il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 12 del 30 aprile 2010, relativa alla manovra di bilancio 2010/2012, ha, tra l'altro, provveduto a determinare le tariffe Tarsu 2010, stabilendo le modalità di calcolo per l'individuazione della quota afferente al Comune di Napoli e per quella afferente alla Provincia di Napoli
- che, più in particolare, con la citata deliberazione il Consiglio comunale ha confermato per l'anno 2010 –stanti gli indirizzi espressi e le determinazioni assunte dallo stesso Consiglio Comunale in merito al ciclo dei rifiuti e più in particolare agli stanziamenti destinati «ai servizi di raccolta e trasporto e più in generale ai servizi di igiene urbana, ad eccezione dello spazzamento», così come specificati dalla Giunta Comunale con l'approvazione del Peg 2010 –la quota delle tariffe Tarsu per la copertura integrale dei costi di competenza del Comune di Napoli
- che, con la stessa deliberazione, il medesimo Consiglio Comunale, rilevando che la comunicazione della Provincia di Napoli non conteneva tutti gli elementi previsti per la determinazione del costo definitivo delle attività del ciclo integrato dei rifiuti di competenza provinciale, ha demandato alla Giunta Comunale l'applicazione della modalità di calcolo determinata per la quantificazione della quota di tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della Provincia di Napoli, non senza impegnarla a richiedere alla medesima Provincia la comunicazione delle informazioni e dei dati a ciò necessari
- allo stato, pur richieste, non risulta che l'Amministrazione Provinciale abbia provveduto a fornire le informazioni richieste e sollecitate dall'Amministrazione Comunale in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2010

Rilevato

- che l'Amministrazione ritiene necessario ed improcrastinabile, pur in carenza delle richieste comunicazioni da parte della Provincia di Napoli e sulla base delle informazioni allo stato disponibili, procedere ad effettuare il calcolo anche delle diverse quote di tariffa Tarsu 2010 spettanti a detta Provincia, onde peraltro ottemperare a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5 bis della L. 26/2010

- che, anche in ragione della richiamata assenza di riscontro da parte della Provincia di Napoli, nonché del necessario coordinamento tra le disposizioni normative di cui alla L. 26/2010 e le vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente, l'Amministrazione ritiene del pari necessario assumere determinazioni circa le attività propedeutiche, successive, connesse e/o conseguenti, utili e/o necessarie per gestione degli atti relativi all'anno di imposta 2009 e precedenti nonché per l'anno d'imposta 2010 per la parte di competenza del comune di Napoli

Constatato

- alla luce dei dati disponibili, la quantità complessiva di rifiuti differenziati ed indifferenziati per l'anno 2010 è stimabile in complessive 560.000,00 tonnellate
- l'Amministrazione Comunale ritiene, nell'ambito della propria autonomia relativa alle *policy* da attuare, che, in ragione delle politiche attive che pone ed intende continuare a porre in essere al fine di sensibilizzare la cittadinanza ed innalzare le quantità di raccolta differenziata dei rifiuti, la percentuale media annua per il 2010 di detta raccolta differenziata si attesterà al 25%

Dato atto

- che, conseguentemente, il calcolo della quantità di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, risultante dall'applicazione di detta percentuale di raccolta differenziata per il 2010 alla quantità complessiva di rifiuti prodotti, determina un valore complessivo di 420.000,00 tonnellate
- che l'atto deliberativo, alla luce dei dati forniti dal Presidente della Provincia di Napoli con gli atti innanzi richiamati e delle determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale sul tema delle politiche attive afferenti l'incremento della raccolta differenziata, calcola le quote delle tariffe provvisorie tarsu per l'anno 2010 di pertinenza della Provincia di Napoli;
- che l'atto deliberativo risponde alla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 11 della Legge 26/2010,

esprimono sotto tale profilo -per quanto di rispettiva competenza e limitatamente a quanto sopra rappresentato- **parere favorevole**, restando rimessa all'Organo deliberante ogni decisione di merito

Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Tarsu Cosap
(dott.ssa Caterina Cetragolo)


Il Dirigente del
Servizio Accertamento delle Entrate
Area Governo delle Entrate
(dott. Aniello Cetragolo)

Il Dirigente del
Servizio Riscossione
Area Riscossione a Mezzo Ruolo
(dott. Luigi Goffredi)

Il Dirigente del
Servizio Riscossione
Area Riscossione Diretta
(dott. Giovanni Tiberio)

Il Dirigente del Servizio
Sistema delle Partecipazioni Comunali
(dott. Claudio Marrelli)

Il Dirigente
Dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti
(dott. Pasquale Spalice)



20

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale

Napoli, 21 settembre 2010

OGGETTO: Parere di regolarità contabile. Proposta di deliberazione n. del 21.09.2010 avente ad oggetto "Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 – Adempimenti in merito alla determinazione provvisoria della quota di Tariffa TARSU 2010 di competenza della Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis della Legge 26/2010.

Con lo schema di delibera in oggetto, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5 bis, del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 26/02/2010 n. 26, si propone di provvedere - anche in assenza della determinazione definitiva del costo complessivo omnicomprendivo da parte della Provincia di Napoli in relazione alle attività di sua competenza e relative al ciclo integrato dei rifiuti - allo sviluppo del costo provvisorio delle attività della Provincia di Napoli al fine di calcolare le tariffe provvisorie TARSU 2010 della citata Provincia.

Conseguentemente si autorizzano gli Uffici comunali competenti a generare i dati di cui al citato art. 11 comma 5 bis del D.L. 195/2009 da trasmettere alla Provincia di Napoli entro il prossimo 30 settembre 2010.

Per la definizione del costo provvisorio delle attività della Provincia di Napoli in relazione al ciclo integrato dei rifiuti l'Unità di Progetto gestione rifiuti ha comunicato che la "produzione dei rifiuti dell'anno in corso" è stimabile (sulla base dei dati disponibili sul sito della società ASIA Napoli) in 456.643,92 tonnellate.

La stima effettuata viene basata sui dati relativi al quadrimestre gennaio- aprile 2010 e pertanto è possibile ipotizzare una produzione annuale di rifiuti sia differenziati che indifferenziati in linea con le annualità precedenti ed ammontante a circa 560.000,00 tonnellate /anno.

L'Amministrazione Comunale con nota protocollo n.3871 del 21/09/2010, ha rappresentato che " *in ragione delle politiche attive che si pongono e si intende porre in essere al fine di sensibilizzare la cittadinanza innalzando la quantità di raccolta indifferenziata dei rifiuti, occorre tenere conto ai fini della quantificazione della produzione dell'anno in corso, di una percentuale media di raccolta differenziata pari al 25 % annua*" Pertanto, dall'applicazione di detta percentuale di raccolta differenziata annua alla stima di produzione annuale di stima dei rifiuti, risulta una quantificazione provvisoria della produzione dell'anno in corso pari a 420.000,00 tonnellate/annue.

Sulla base della quantificazione determinata, nonché della tariffa provvisoria unitaria per lo smaltimento (99,64 € tonnellata, oltre IVA se dovuta) fornita dalla Provincia di Napoli, il costo per le attività che competono alla Provincia in relazione al ciclo integrale dei rifiuti, può essere calcolato provvisoriamente, in assenza delle previste comunicazioni dell'Amministrazione Provinciale, in € 41.848.800,00.

Si evidenzia che al punto 11 del deliberato è precisato che le tariffe 2010 rivestono, per quanto riguarda la parte di pertinenza della Provincia di Napoli, carattere provvisorio, fatte salve quindi le eventuali variazioni e i relativi conguagli che potrebbero determinarsi dai dati effettivi che saranno comunicati dalla Provincia di Napoli.

Viene precisato che sarà proseguita l'attività istituzionale di accertamento e liquidazione del tributo TARSU anche oltre la data del 30/09/2010, in esecuzione del D. Lgs. 507/1993 e dei regolamenti comunali.

Si rammenta che la violazione delle previsioni di cui commi 3, 4, 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 11 del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 26/02/2010 n. 26

6

21

comporta l'intervento del Prefetto in sostituzione dei Comuni inadempienti e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 142 del D. Lgs. 267/2000.

L'adozione del presente provvedimento, così come riportato nella presente proposta, non comporta alcuna variazione sullo stanziamento in entrata del Bilancio di previsione per l'anno 2010 del Comune inerente la quota di tariffa a favore dell'Amministrazione Comunale.

Il Dirigente
Dr. Bruno D'Agostino

Il Dirigente
D.ssa Luisa Molea

Il Ragioniere Generale
D.ssa Rosaria Rossi



(21)

22

Proposta di deliberazione dell'Unità di Progetto Gestione Rifiuti prot. n. 17 del 21/09/2010, acquisita al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 21.9.2010 - S.G.

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal servizio proponente.

Visto il parere di regolarità tecnica, a firma dei dirigenti dei Servizi proponenti, secondo cui "[...]/ l'atto deliberativo risponde alla necessità di garantire il rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 11 della Legge 26/2010, [...]/ parere favorevole, restando rimessa all'Organo deliberante ogni decisione di merito".

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "[...]/ Si rammenta che la violazione delle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, -bis e 5-ter dell'art. 11 del D.L. 30/12/2009 n. 195 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26/02/2010 n. 26 comporta l'intervento del prefetto in sostituzione dei Comuni inadempienti e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 142 del D. Lgs. 267/2000. L'adozione del presente provvedimento, così come riportato nella presente proposta, non comporta alcuna variazione dello stanziamento in entrata del Bilancio di previsione per l'anno 2010 del Comune inerente la quota di tariffa a favore dell'Amministrazione Comunale".

Atteso che con il provvedimento in esame si propone di definire le "quote provvisorie di tariffa Tarsu 2010 di pertinenza della Provincia", in virtù della "carezza di comunicazioni da parte della Provincia di Napoli" e di "dare applicazione [...]/ alla formula di calcolo delle tariffe provvisorie Tarsu 2010 deliberata dal Consiglio Comunale".

Preso atto che dalla lettura della parte narrativa, sottoscritta con dichiarazione di responsabilità dalla dirigenza proponente, risulta che:

- "come chiarito dalla circolare esplicativa del 6 aprile 2010 della Prefettura di Napoli [...]/ il costo dell'intero ciclo integrato dei rifiuti deve [...]/ essere suddiviso in due quote: a. quella di pertinenza del Comune che comprende «le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata» b. quella di pertinenza della Provincia riferita agli «oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti»";
- con decreto n. 198/2010 "il Presidente della Provincia di Napoli [...]/ ha approvato la tariffa provvisoria, per l'anno 2010, relativa al trattamento ed allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti indifferenziati della Provincia di Napoli [...]/ pari a 99,64€/ton";
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12/2010 ha determinato "la tariffa Tarsu 2010 [...]/ invariata rispetto a quella del 2009";
- "in base a tale quantificazione provvisoria, nonché sulla base della tariffa provvisoria unitaria per lo smaltimento [...]/ fornita dalla Provincia di Napoli" è stata calcolata, per il 2010, la quota della Tarsu di competenza della Provincia.

Rilevato che il comma 5 bis dell'art. 11 del D.L. 185/2010, convertito in L. 26/2010, dispone che "Per l'anno 2010, nella regione Campania [...]/ la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province [...]/ che forniscono ai singoli comuni [...]/ le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi


23

alle attività di propria competenza [...] I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010".

Evidenziato che al punto II del dispositivo del provvedimento in esame si dà atto che la quantificazione della quota della ta.r.s.u. di competenza provinciale operata con il provvedimento in esame ha "carattere provvisorio, fatte salve [...] le eventuali variazioni e i relativi conguagli che si dovessero rendere necessari a seguito a. della determinazione della tariffa definitiva [...] da parte della provincia di Napoli; b. dello scioglimento, da parte della Provincia di Napoli, della riserva posta in ordine alla computabilità dell'Iva [...]; c. del dato effettivo e definitivo, eventualmente comunicato dalla Provincia di Napoli".

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla completezza dell'istruttoria, alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità e coerenza delle scelte rispetto agli atti di programmazione generale approvati dall'Amministrazione.

Il Segretario Generale



21.9.10


VISTO:
Il Sindaco

(23)

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 1510 DEL 21/9/10



COMUNE DI NAPOLI



Assessorato alle Risorse Strategiche

*Programmazione economica, Bilancio, Politica delle entrate, Investimenti e mutui, Controllo della spesa, Tributi
Tutte le partecipate (in collaborazione con gli assessori competenti per materia)*

Prot. n. 2488

Napoli, 15/06/2010

Al Presidente della Provincia di Napoli
dott. Luigi Cesaro

SEDE

e p.a. Sindaco di Napoli
on.le Rosa Iervolino Russo

Prefetto di Napoli
dott. Alessandro Pansa
*(rif. nota prot. 666/Arca 7/TE LL.
del 13.05.2010)*

Presidente del Consiglio Comunale di Napoli
dott. Leonardo Impegno

Segretario Generale del Comune di Napoli
dott. Gaetano Virtuoso

Direttore Generale del Comune di Napoli
dott. Vincenzo Mossetti

Direttore Centrale Risorse Strategiche del Comune
di Napoli
dott.ssa Gaetana Esposito

Coordinatore Dipartimento Ambiente del Comune di
Napoli
arch. Giuseppe Pulli

SEDE

Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 – Determinazioni delle aliquote Tarsu – Adempimenti Conseguenti

Il Consiglio Comunale di Napoli, con propria deliberazione n. 12 del 30.04.2010, nell'approvare il Bilancio di Previsione dell'Ente, ha provveduto, in conformità a quanto previsto dalla L. 26/2010, nonché dal successivo decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 198 del 16.04.2010, a deliberare (così come si evince dall'estratto inviato in uno alle presente all'Allegato 1) di "confermare, per l'anno 2010 e per la quota di competenza del Comune di Napoli [...] la tariffa Tarsu approvata nell'anno 2009".

*Pr. Maria
10 6 11*

DIPARTIMENTO AMBIENTE
UNITÀ PROGETTO "GESTIONE RIFIUTI"
PROVVEDIMENTO

DATA DI ARRIVO 22/06/2010
504

Lo stesso Consiglio Comunale, inoltre, ha rilevato che "ai fini del calcolo della Tarsu ai sensi dell'art. 11 comma 5-bis del [...] D.L. 195/2009 e smi, è necessario che la Provincia di Napoli, anche sulla scorta della già approvata tariffa [...]" di cui al citato Decreto 198/2010, "elabori e comunichi il costo complessivo, da intendersi quale valore assoluto onnicomprensivo -sciogliendo la riserva circa l'applicabilità dell'IVA e la sua quantificazione-, delle attività di propria competenza relative al territorio del comune di Napoli".

Il Comune di Napoli, ha quindi determinato, "in assenza della comunicazione da parte della Provincia di Napoli, la tariffa Tarsu per il 2010 prevedendo [...] che:

1. la quota di tariffa di pertinenza del Comune di Napoli rimanga inalterata rispetto alla stessa quota del 2009 [...];
2. la quota di tariffa di pertinenza della Provincia sia, per ciascuna categoria, pari alla quota del 2009 [...] moltiplicata per il rapporto tra
 1. il costo per il 2010 afferente al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti (da comunicare a cura della Provincia) ed
 2. il costo corrispondente alle stesse attività per il 2009, come iscritto nel bilancio di previsione del Comune di Napoli, pari ad € 30.000.000,00"

Da ultimo, quindi, l'Assise cittadina ha dato atto che "all'atto della trasmissione, da parte della Provincia di Napoli, del costo complessivo, da intendersi quale valore assoluto onnicomprensivo -sciogliendo la riserva circa l'applicabilità dell'IVA e la sua quantificazione-, delle attività di propria competenza relative al territorio del comune di Napoli, si procederà con apposita deliberazione di Giunta Comunale a calcolare anche gli importi, suddivisi per categoria, dovuti dai contribuenti alla Provincia per ciascun metro quadrato di superficie detenuta, importi che la Provincia di Napoli incasserà sul conto dedicato di cui al comma 5-ter dell'art. 11 del D.L. 195/2009 e smi e che saranno obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti alle attività di competenza della stessa circa il ciclo di gestione dei rifiuti".

Tanto si rappresenta, anche per la Giunta intesa nella sua collegialità, in ossequio alla citata deliberazione, rimanendo in attesa delle conseguenti ed urgenti comunicazioni da parte della S.V., necessarie per consentire a questa Amministrazione di completare l'iter stabilito dal Consiglio Comunale.

Confermando, unitamente agli uffici competenti di questa Amministrazione, la piena disponibilità per ogni eventuale la necessità, l'occasione è gradita per porgerle distinti saluti.


L'Assessore all'Igiene della Città

Paolo Giacomelli



L'Assessore alle Risorse Strategiche

Michele Saggese





COMUNE DI NAPOLI

3
COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO AMBIENTE
Prot. n. 2564 del 23 LUG 2010

Assessorato alle Risorse Strategiche

Programmazione economica, Bilancio, Politica delle entrate, Investimenti e mutui, Controllo della spesa, Tributi
- Tutte le partecipate (in collaborazione con gli assessori competenti per materia)

Assessorato all'Igiene della città

Igiene della Città, Ciclo integrato dei rifiuti, Raccolta differenziata, Rapporti con ASIA, Rapporti con Stato e Regioni per RSU,
Pianificazione e manutenzione delle aree cimiteriali, Gestione dei relativi servizi

Prot. n. 3086

Napoli, 22 LUG 2010

PROTOCOLLO
di Anno 26/07/2010
648


M. Galica
23 x 10
V

- Al Presidente della Provincia di Napoli
Dott. Luigi Cesaro
- e, p.c. Al Sindaco di Napoli
On.le Rosa Iervolino Russo
- Al Prefetto di Napoli
Dott. Alessandro Pansa
- Al Presidente del Consiglio Comunale di Napoli
Dott. Leonardo Impegno
- Al Segretario Generale del Comune di Napoli
Dott. Gaetano Virtuoso
- Al Direttore Generale del Comune di Napoli
Dott. Vincenzo Mossetti
- Al Direttore Centrale Risorse Strategiche del Comune di Napoli
Dott.ssa Gaetana Esposito
- Al Coordinatore del Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli
Arch. Giuseppe Pulli

Loro sedi

Oggetto: *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2010 - Determinazioni delle aliquote Tarsu - Adempimenti conseguenti.*

Con nota n. 2488 del 15 giugno 2010, questa Amministrazione Comunale - in attuazione dell'obbligo fissato dalla normativa richiamata in oggetto in base al quale, come è noto, i Comuni devono provvedere ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, un elenco dei contribuenti destinatari del titolo di pagamento comprensivo delle causali degli importi dovuti alle Province ed ai Comuni per l'anno 2010 - ha evidenziato l'urgenza di acquisire



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato alle Risorse Strategiche

*Programmazione economica, Bilancio, Politica delle entrate, Investimenti e mutui, Controllo della spesa, Tributi
- Tutte le partecipate (in collaborazione con gli assessori competenti per materia)*

Assessorato all'Igiene della città

*Igiene della Città, Ciclo integrato dei rifiuti, Raccolta differenziata, Rapporti con ASLA, Rapporti con Stato e Regioni per RSU,
Pianificazione e manutenzione delle aree cimiteriali, Gestione dei relativi servizi*

le comunicazioni di codesto Ente necessarie per consentire il completamento dell'iter stabilito dal Consiglio Comunale al fine dell'approvazione delle tariffe definitive da applicare, secondo le varie destinazioni d'uso alle superfici detenute dai contribuenti.

Ora, in previsione dell'imminente scadenza del 30 settembre appare non più procrastinabile - ove nulla osti da parte di codesta Provincia - l'acquisizione dei dati necessari alla quantificazione della tariffa Tarsu secondo le indicazioni di cui alla stessa normativa.

Si rinnova, a tal proposito, la piena disponibilità di questa stessa Amministrazione e dei competenti Uffici per ogni eventuale necessità.

In attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per salutare distintamente.

L'Assessore all'Igiene della Città
Paolo Giacomelli

L'Assessore alle Risorse Strategiche
Michele Saggese

(20)



PROVINCIA DI NAPOLI
AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
Direzione Entrate, Finanza Investimenti Tributi
Ufficio Tributi

Napoli, 9/09/2010
Prot. gen. n. 83084
Anticipata via fax

Spett.le
Comune di NAPOLI
VIA NUOVA POGGIOREALE C/O
CENTRO INAIL TORRE 5 PIANO 8
80143 - NAPOLI (NA)
c.a. Responsabile-Servizi Finanziari

Oggetto: Legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 11, comma 5 ter. Riversamento importi dovuti all'Amministrazione Provinciale di Napoli a titolo di TARSU/TIA per l'anno 2010. Sollecito e integrazioni ricezione dati.

Spett.le Comune,
facendo seguito ai rapporti epistolari intercorsi ed allo scopo di evitare ulteriori future richieste, con la presente si coglie l'occasione per riepilogare i dati necessari atti ad ottemperare alle disposizioni previste dalla Legge n. 26/2010.

Di conseguenza, nello spirito di reciproca collaborazione, si richiede l'invio dei seguenti dati:

1. importo TARSU 2010 di competenza comunale;
2. importo TARSU 2010 di competenza provinciale;
3. importo totale TARSU 2010;
4. in relazione all'importo di cui al punto 2. le quantità previste dei rifiuti indifferenziati espresse in tonnellate.

I dati richiesti potranno essere anticipati a mezzo fax al n. 081/79-49-767 o al seguente indirizzo di posta elettronica: panapolitano@provincia.napoli.it.

Confidando in un Vs. cortese sollecito riscontro, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Funzionario
(dott. Pasquale Napolitano)

Il Ragioniere Generale
(dott. Antonio Corcione)

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE STRATEGICHE
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
TARSU - TOSAP

2.1053 del 10-9-2010

29

Deliberazione di G.C. n. 1510 del 21/9/10 composta da n. 24 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 5, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1 OTT. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi 14 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE


Il presente provvedimento viene assegnato a:

- Att. C. Chiappalo
- Att. A. Peverulo
- Att. J. Loffredo
- Att. F. Tilius
- Att. E. Marielli
- Att. F. Spina

per le procedure attuative.

Addi 14 OTT. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE



Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Blank lines for signature and date of receipt.

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 24 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 1510 del 21-9-10

[X] divenuta esecutiva in data 14-10-10 (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 5 pagine separatamente numerate,

[X] sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

[] sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti. (2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Handwritten number 30 in a circle.



16/2011/372488

ANEGATO 2

08 GIU. 2011

PROVINCIA DI NAPOLI
AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO
Direzione Entrate, Finanza Investimenti Tributi Contabilità e Rendiconto
Ufficio Tributi

Napoli, 30 maggio 2011

Prot. gen. n. 61657

Spett.le
Comune di NAPOLI
Via Nuova Poggioreale
Centro INAIL Torre 5 Piano 8
80143 NAPOLI

Oggetto: Legge 26 febbraio 2010, n. 26, articolo 11. Importi dovuti all'Amministrazione Provinciale di Napoli a titolo di TARSU/TIA. Codice Tributo 1T80.

Spett.le Comune,
in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 11, della legge 26 febbraio 2010, n. 26, come modificato dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, avuto riguardo alle attività di competenza della Provincia, si provvede, di seguito, a fornirvi le informazioni relative al trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti effettuati nell'anno 2010:

Rifiuti conferiti (cod. CER200301) tonn.	452.159,15
Tariffa 2010 € / tonn.	€ 108,72
Costo complessivo definitivo 2010	€49.158.743

Per quel che concerne, invece, la determinazione del costo da calcolare per l'anno 2011 si informa che con delibera n. 364 del 23 maggio 2011, la G. P. ha previsto un costo unitario per ton. pari a € 112,95

Nel fare presente che, anche per l'anno 2011 (come sancito dalle modifiche introdotte dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1) i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti devono trovare integrale copertura economica nell'imposizione a carico dell'utenza, i comuni devono calcolare la TARSU e la TIA sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni sui cicli di gestione dei rifiuti di rispettiva competenza.

In base agli oneri come sopra determinati, i comuni elaborano gli importi dovuti dai contribuenti provvedendo ad emettere, entro il 30 settembre 2011, apposito elenco comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali (comma 5 bis, articolo 11).

I soggetti incaricati della riscossione sono tenuti ad emettere nei confronti degli utenti/contribuenti un unico titolo di pagamento provvedendo a trasferire gli importi riscossi su due distinti conti, di cui uno intestato all'amministrazione comunale e un altro intestato

51



all'amministrazione provinciale. Gli importi riscossi devono essere trasferiti entro venti giorni dall'incasso all'Amministrazione Provinciale.

In proposito, nel ribadire quanto già comunicato nel 2010, sugli importi riservati all'Amministrazione Provinciale di Napoli, l'Agente della riscossione "Equitalia Polis SpA" ha istituito il codice tributo 1T80, che dovrà essere indicato sui titoli di pagamento emessi nei confronti dei contribuenti.

Gli importi riscossi dovranno essere riversati, entro e non oltre 20 giorni dall'incasso, sul conto corrente bancario intestato alla Provincia di Napoli acceso presso:

"Banco di Napoli", Sportello 153 - Enti Diversi di Napoli" e intestato a: "Amn. Prov. Napoli Importi TARSU TIA". Codice IBAN: IT27 Z010 1003 5931 0000 0301 492.

Gli Agenti della Riscossione, specie se diversi da Equitalia SpA, (o il comune, nei casi di riscossione diretta e non coattiva) dovranno avere cura di specificare:
l'ente per conto del quale viene effettuato il riversamento (ad. es. Comune di ...);
la natura dell'importo riversato (TARSU 1T80 quota provinciale);
il periodo di competenza della tassa (anno 2010 o 2011);
il periodo di riscossione (riscossione del periodo 01/05/2011-20/05/2011).

Al riguardo, confidando nella Vs. cortese collaborazione, tenuto conto di quanto previsto dal comma 5 e 5 ter, dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, si chiede di comunicare, entro e non oltre il 30 settembre 2011, l'importo complessivo previsto a favore della scrivente amministrazione derivante dall'emissione dei titoli di pagamento nei confronti dei contribuenti tramite l'invio del modulo riepilogativo degli avvisi nonché le quantità di rifiuti (cod. CER 200301) che si prevede di produrre conferire nell'anno 2011.

Infine, si raccomanda di calcolare l'addizionale TEFA nella misura del 5 per cento la cui base imponibile è costituita dall'intero carico tributario riferito alla TARSU/TIA.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Il Funzionario

(dott. Claudio Marchese)

Il Dirigente

(dott.ssa Carmela Miele)

13

Deliberazione di G.C. n. 780 del 30/6/11 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 32, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 780 del 30.6.11

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 32 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

Napoli, 08 LUG. 2011

→ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Assessore all'Ambiente
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI


P.G./2011 44953

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 780 del 30/06/2011 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: determinazione ai sensi del combinato disposto dall’art. 61 D. Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. dall’art. 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe Tarsu 2011.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI **Napoli, 8 luglio 2011**

Rif. deliberazione di G.C. n. 780 del 30.06.2011 -Proposta al Consiglio: determinazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 e ss.mm.ii., dall'articolo 11 del Decreto Legge 195/2009 e ss.mm.ii. delle tariffe Tarsu 2011.

Con la deliberazione in esame viene proposto di determinare le tariffe Tarsu per l'anno 2011, nel rispetto della normativa vigente.

Rilevato

- che la Provincia di Napoli, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dal D.L. 195/2010 e s.m.i., ha determinato la tariffa 2011 per tonnellata di rifiuti conferiti in incremento rispetto a quanto stabilito per l'annualità 2010;
- che l'Amministrazione comunale intende, invece, mantenere invariata la gestione dei servizi di propria competenza e rilevanti ai fini del calcolo del costo del servizio oggetto di copertura attraverso il gettito Tarsu, per cui detto costo risulta invariato rispetto al 2009 ed al 2010 e quantificato in € 144.500.000,00;
- che, pertanto, la quota di tariffa Tarsu 2011 di pertinenza del Comune di Napoli risulta anch'essa invariata rispetto al 2009 ed al 2010, e che la metodologia da utilizzare, per il calcolo delle tariffe da applicare ai contribuenti in proporzione alla superficie delle aree e locali da essi detenuti, è la stessa del 2010;

Visto

- la legge 1/2011, di conversione del D. L. 196/2010, che ha prorogato, anche per l'anno 2011, il regime transitorio di gestione del ciclo dei rifiuti confermando nel

contempo, le disposizioni in materia di Tarsu/Tia;

- il parere di regolarità tecnica espresso dai Servizi proponenti;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale.


Il Collegio concorda con l'adozione della deliberazione in esame, e null'altro osserva.

I Revisori
Giuseppe...
Paolo...
Giuseppe...


Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.




Il Coordinatore
Dr. G. Scala




del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:




Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso



25 LUG. 2011



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile _____

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000 viene assegnato a _____

P.R. Avv. Proffurno - Am. Sordani - Dott. no. Esposito - Serv. Area Form. Gsep. -
Serv. Percep. Comuni - Unità Prog. Gest. Rifiuti - Arch. Pulli

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____
